



SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Regione Abruzzo – Dipartimento Infrastrutture e Trasporti – Servizio Infrastrutture DPE018, con sede in via Catullo, 39, Pescara, Cap. 65127, Codice Fiscale 80003170661, legalmente rappresentato dal Dott. Paolo D'Incecco nato il 26/07/1972 a Chieti - C.F. DNCPLA72L26C632F in qualità di dirigente del Servizio DPE018, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo (nel seguito, per brevità, anche “Committente”)

E

..... Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P. costituito da , ecc.), in seguito denominato "Affidatario" con sede legale in , in persona deldomiciliato ai fini del presente atto presso , (nel seguito anche “Appaltatore”) e congiuntamente denominati “Parti”

PREMESSO CHE

- in data La Regione Abruzzo Servizio DPE018 approvava l'indizione della gara , finalizzata alla sottoscrizione di un contratto di Appalto per l'acquisizione del servizio tecnico di Ingegneria e architettura relativo alla redazione del Piano dei Bacini Sciistici della Regione Abruzzo;
- **Si è provveduto a norma di legge, attraverso il sistema AVCPass, gestito dall'ANAC, alle verifiche successive all'aggiudicazione provvisoria sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e speciale;**
- in data il R.U.P. approvava l'aggiudicazione provvisoria della procedura in oggetto e dichiarava l'aggiudicazione definitiva efficace in favore della Società in epigrafe;
- il “Capitolato Speciale d'Appalto”, “l'Offerta economica” (Allegato n.), “Patto d'Integrità” (Allegato n°) (complessivamente, i “Documenti di Gara”), sono allegati al presente Contratto;
- L'Appaltatore ha costituito regolare garanzia definitiva dell'importo pari ad Euro (Euro) conn.del....., rilasciata da (Allegato n.) ed ha presentato la polizza assicurativa n. per per un massimale non inferiore ad Euro (Euro) a copertura di (Allegato n.);
- L'Appaltatore riconosce che il presente Contratto ed i suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni dallo stesso fornite alla stazione appaltante e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della relativa offerta.

- L'Appaltatore ha stipulato apposita polizza fideiussoria definitiva, come descritto all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto C.S.A., in data con la compagnia per l'importo di €;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSE – ALLEGATI – DEFINIZIONI

Tutte le summenzionate premesse, unitamente agli Allegati di seguito elencati (complessivamente gli "Allegati"), costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono gli Allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- Allegato 1) Capitolato Speciale d'Appalto C.S.A.;
- Allegato 2) Offerta Economica;
- Allegato 3) Garanzia definitiva;
- Allegato 4) Polizza Assicurativa;
- Allegato 5) Patto d'integrità

Art. 2 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente contratto l'acquisizione di servizi tecnici di Ingegneria e architettura relativa alla predisposizione ed elaborazione del Piano dei Bacini Sciistici nella Regione Abruzzo 1° stralcio ambiti n°1, n°3, n°4 e n°5.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche, dei requisiti tecnici, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare all'art. 9 che devono essere in ogni caso garantiti.

L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto; il tutto in accordo all'offerta e all'impegno assunto dall'incaricato in risposta alla procedura aperta con offerta assunta al protocollo del..... numero del, le cui proposte presentate costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali del professionista incaricato.

Dovranno essere in ogni caso garantite le previste prestazioni Qa.0.01 e Qa.0.02 di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrize nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

Art. 3 – DURATA

Il tempo massimo a disposizione per il servizio oggetto di affidamento, è definito complessivamente in 365 giorni, naturali e consecutivi come indicato all'art. 10 del C.S.A., esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione dei progetti nelle varie fasi da parte della Stazione appaltante, così suddivisi:

- FASE 1 tempo 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- FASE 2 tempo 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- FASE 3 tempo 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere da parte del RUP;
- FASE 4 tempo 120 gg. naturali e consecutivi decorrenti dall'approvazione e pareri acquisiti dall'ACA;
- FASE 5 tempo 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dall'approvazione e pareri acquisiti dall'ACA.

La durata del servizio è calcolata al netto delle sospensioni che si riterranno necessarie a fattori imputabili alle tempistiche non prevedibili dei diversi endoprocedimenti amministrativi e comunque non imputabili all'attività dell'appaltatore. Trova applicazione l'art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il relativo contratto d'appalto.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a € (euro...../00). Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si è fatto riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

In allegato alla presente convenzione, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (All. 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l'individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all'allegato al DM Giustizia 17 giugno 2016, parametrizzate al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

L'importo contrattuale per il periodo di durata del presente Contratto è pari ad € diconsì (...../00) oltre oneri di legge.

Art. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Regione Abruzzo – Servizio DPE018- procederà al pagamento del corrispettivo, come determinato al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con periodicità mensile posticipata.

Ai fini della fatturazione elettronica, si indica, il codice univoco del Servizio DPE018 Infrastrutture **0HFNXT**, a cui dovranno essere inviate le fatture. Gli uffici destinatari delle fatture provvederanno al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio, ex art. 16bis, comma 10, D.L. 185/08, convertito in L. 2/2009, e art. 105 c.9 D.Lgs.50/2016, attraverso la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio, ai sensi della Legge n. 98/2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 69/2013.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di accertata inadempienza contributiva relativa all'Appaltatore ovvero al Subappaltatore, quale risultante da D.U.R.C. negativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che viene disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del Contratto d'appalto, previa contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile.

PAGAMENTI E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO

| Importo euro | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| € 20% I.b.d'a. (anticipazione) | | | | |
| € 15% Report A (fase 2) | | | | |

[illegible]

Le fasi e i report sono quelli indicati e descritti specificatamente all'art. 9 del C.S.A.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso.

Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto applicabili.

Art. 7 – PERSONALE

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 8 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art.25 del Capitolato Speciale d'appalto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui il Committente dovesse procedere all'applicazione di una delle penali previste al presente articolo, si renderà necessario procedere alla registrazione del presente contratto e, conseguentemente, saranno posti a carico dell'Appaltatore tutti i relativi costi (imposta di registro, imposta di bollo ed ogni altro onere necessario).

Art. 9 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti.

L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso.

L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, degli eventuali subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 10 – REFERENTI DESIGNATI DALLE PARTI

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig. _____ che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente.

L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.

E' in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto gli Uffici che hanno sede presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti in via Catullo, 39 in Pescara, rendono noto all'Appaltatore i nominativi dei propri referenti per la gestione dei rapporti con lo stesso, sotto indicati:

- *Rag Fabrizio Vanuzzo;*

- Arch. Alessandro Da Ros

Art. 11 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni riguardanti qualunque aspetto, amministrativo, di esecuzione del servizio, sostituzione di personale e tutte le altre comunicazioni in genere dovranno essere inviate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo di seguito riportato: dpe018@pec.regione.abruzzo.it. L'Appaltatore pertanto indicherà quale suo indirizzo PEC:..... a cui il committente dovrà rivolgere qualunque comunicazione riguardante lo svolgimento dei servizi e le eventuali comunicazioni di applicazione di penali con relativa motivazione.

Art. 12 – COMUNICAZIONI ALL'A.N.A.C.

La regione Abruzzo comunicherà all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) tutti i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto riferiti all'Appaltatore previsti dalla Determinazione del Consiglio dell'Autorità n. 1 del 10 gennaio 2008, e dalle successive modifiche intervenute, come ad esempio la risoluzione, l'esecuzione gravemente errata, la violazione di norme di sicurezza del lavoro o di altri obblighi previsti dal contratto di lavoro, false dichiarazioni o contraffazione documenti.

Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro. Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008 e s.m.i.; D.Lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. In particolare, l'Appaltatore dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tesserina di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.Lgs. 196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i..

L'Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, il Committente informa, pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

- i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale "Incaricato" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dalle modalità dalla stessa previste;
- il Titolare del Trattamento dei dati personali è la Regione Abruzzo REGIONE ABRUZZO con sede in Via Leonardo da Vinci 6 - 67100 L'Aquila (AQ), CF 80003170661, nella persona del suo Presidente pro-tempore. Il Titolare ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati – RPD - l'Avv. Carlo Massacesi con Delibera di Giunta Regionale n. 392 del 07.06.2018. Il Referente Data Protection è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.abruzzo.it. Il Titolare ha nominato Responsabile del trattamento i singoli Direttori di dipartimento delle strutture titolari dei dati.
- il Responsabile, per i soli trattamenti di dati necessari a consentire l'esecuzione degli adempimenti amministrativi connessi alla presente fornitura, è il Direttore degli Approvvigionamenti pro tempore. Per i restanti trattamenti di dati, i Responsabili competenti sono individuati sulla base dell'area organizzativa di appartenenza. L'elenco completo e aggiornato di tali Responsabili e delle rispettive funzioni può essere richiesto al Titolare scrivendo all'indirizzo e-mail
.....
- in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, l'Appaltatore ha diritto ad ottenere le informazioni previste dall'articolo 7 del decreto in oggetto. Potrà avvalersi dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (tra cui quelli di ottenere dal Titolare, anche per il tramite dei Responsabili o degli Incaricati, la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare,; e-mail: tel.
.....
- l'Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell'esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Art. 15 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del Codice Penale.

Art. 16 – RISOLUZIONE

E' facoltà del Committente risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi previsti e disciplinati dall'art. 108, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Committente procederà a risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il Committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, secondo quanto previsto all'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il Committente formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Scaduto il termine senza esito o valutate negativamente le controdeduzioni verrà risolto il contratto. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- nel caso di applicazioni di penali che raggiungono cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale annuo;
- nel caso di ingiustificata sospensione o abbandono del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto o di sub-concessione;
- in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in tutti gli altri casi, previsti nel presente contratto o in un suo allegato, ove la risoluzione sia espressamente comminata.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi delle ipotesi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali gli Uffici non abbiano ritenuto di avvalersi delle medesime e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Alla rifusione delle spese e al risarcimento di eventuali danni si procederà mediante richiesta diretta o, in difetto, il loro ammontare verrà detratto dalla garanzia definitiva.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 18 – DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La notifica al Committente dell'eventuale cessione del credito deve avvenire, pena la non opponibilità della stessa al Committente, tramite PEC.

Art. 19 – CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario nei casi e nei limiti di cui all'art. 206 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., applicabile ai contratti relativi a forniture e servizi in quanto compatibile. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contratto non contiene la clausola compromissoria. Pertanto le controversie irrisolte saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Pescara. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere la fornitura delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 20 – SPESE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, sono poste a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 – COPERTURE ASSICURATIVE

Oltre a quanto indicato all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto (polizza responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a 300.000,00 euro), ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Regione Abruzzo potrebbe sopportare per le varianti, di cui all'art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 resi necessari in corso di esecuzione dovute ad errore progettuale. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, ovvero del valore "V" dell'opera ai sensi del DM 17/06/2016, (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, ovvero del valore "V" dell'opera ai sensi del DM 17/06/2016, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera la Regione Abruzzo dal pagamento della parcella professionale. Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, commi 2, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all'art. 6, ridotti proporzionalmente all'importo dei lavori residui.

Art. 22– RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella Documentazione di Gara e nel presente Contratto, si rimanda alle norme del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Letto, confermato, sottoscritto.

Pescara, li

FIRMATO DIGITALMENTE DALLE PARTI